

che potrà derivare dal progressivo adattamento dei contratti collettivi alla varia realtà economica dei rapporti di lavoro.

Una revisione della vigente legislazione sul lavoro non potrebbe, perciò, mai avere nè il significato nè la portata di una demolizione più o meno vasta, sibbene quella di un aggiornamento che lasci integri i principi, ma assicuri spazio sufficiente all'attività contrattuale delle Associazioni sindacali.

A questa revisione il Ministero delle corporazioni tende già da tempo, accumulando le necessarie esperienze negli interventi suoi per la conciliazione delle vertenze sindacali e nell'esercizio di quel controllo giuridico dei contratti che gli è stato demandato dalla legge.

Esso si riserva di scegliere il momento opportuno nel quale a questa revisione potrà essere posto mano concretamente e non è da ritenere che il momento sia ancora molto lontano, dato che si avvicina l'ora nella quale tutte le categorie di lavoro avranno ottenuto il regolamento del loro rapporto collettivo.

Ma, sia esso vicino o lontano, quel momento, non deve ad alcuno ispirare preoccupazioni di sorta chè tutti gli organi sindacali e corporativi dello Stato saranno chiamati sia attraverso la rappresentanza politica in questa Camera, sia attraverso la rappresentanza professionale del cui massimo Istituto si sta da questa Assemblea fissando in questi giorni l'architettura, a collaborare a quell'opera di revisione e di rinnovamento giuridico che è patrimonio e garanzia della Rivoluzione fascista (*Applausi*).

PRESIDENTE. L'onorevole Dario Guidi ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

GUIDI DARIO. Mi dichiaro soddisfatto.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione dell'onorevole camerata Bonardi, ai ministri dell'interno e delle corporazioni, « per conoscere se non ritenga opportuno invitare i prefetti del Regno a procedere, sentiti gli enti interessati, alla revisione dei prezzi esposti nelle camere d'albergo, i quali ormai non stanno più a tutela del turista, come era nello spirito informatore della legge 6 aprile 1926, n. 613 ».

Sullo stesso argomento è stata annunciata un'interrogazione dell'onorevole camerata Lantini, ai ministri dell'interno e delle corporazioni, « per sapere se ritengano opportuno di voler convocare una riunione fra le categorie interessate per un esame completo e sereno della situazione alberghiera nazionale in rapporto al turismo interno ed estero ».

L'onorevole sottosegretario di Stato alle corporazioni ha dichiarato di voler rispondere anche a questa interrogazione. Ne ha facoltà.

TRIGONA, *sottosegretario di Stato per le corporazioni*. Il Regio decreto-legge 8 gennaio 1925, n. 65, convertito nella legge 30 aprile 1926, n. 613, fa obbligo ai conduttori di alberghi di comunicare, entro il 15 dicembre di ogni anno, al prefetto della provincia, il numero delle camere di cui dispone l'albergo e il prezzo globale di ciascuna di esse. I conduttori di albergo, poi, non possono esigere, per tutta la durata dell'anno successivo, prezzi superiori a quelli comunicati al prefetto, e devono tenere in ogni camera un cartello indicatore del relativo prezzo globale: tale prezzo deve, inoltre, risultare da un bollettino da consegnarsi al viaggiatore all'atto dell'arrivo, con la indicazione del numero della camera.

I prefetti esercitano per mezzo delle autorità di pubblica sicurezza la vigilanza sulle disposizioni ricordate, le quali però non prevedono la possibilità della revisione dei prezzi comunicati ai prefetti stessi dagli albergatori.

Il Governo ritiene tuttavia che la tutela del turismo possa essere meglio assicurata con opportuni accordi tra le rappresentanze delle categorie interessate, accordi che il ministro delle corporazioni non mancherà di promuovere dove ancora non siano intervenuti. Con questa dichiarazione il Governo ritiene di avere risposto anche alla interrogazione dell'onorevole Lantini.

PRESIDENTE. L'onorevole camerata Bonardi ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

BONARDI. Ringrazio l'onorevole sottosegretario di Stato della risposta che mi ha dato.

La mia interrogazione aveva uno scopo molto semplice, quello di segnalare il fatto curioso di vedere in tutti i nostri alberghi esposti nelle camere dei prezzi che non corrispondono più alla valutazione economica odierna, e questo è tanto vero che gli albergatori stessi, e ne va data lode, cercano di ridurli sensibilmente. Però, e qui è il punto, sono sempre, gli albergatori, in facoltà di percepire i prezzi esposti, cioè i prezzi maggiori.

Ora, la legge 30 aprile 1926 è tutta ispirata alla tutela del turista.

Vi farò grazia di tutti i precedenti parlamentari, delle relazioni che riguardano questa legge, nelle quali si dice appunto che s'è cercato con essa di evitare le discussioni, le sorprese, tutto ciò che era increscioso